

Codice A1813C

D.D. 2 ottobre 2023, n. 2475

Variante all'Autorizzazione idraulica n. 114/22, lavori di ripristino del tratto di scogliera in loc. Frascale, in Comune di Valchiusa, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.



ATTO DD 2475/A1813C/2023

DEL 02/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Variante all'Autorizzazione idraulica n. 114/22, lavori di ripristino del tratto di scogliera in loc. Frascale, in Comune di Valchiusa, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

In data 25.09.2023 prot. 5523 (ns prot. n. 40566 del 26.09.2023) il Comune di Valchiusa ha presentato istanza per il rilascio della variante all'autorizzazione idraulica 114/22, per opere di "lavori di ripristino del tratto di scogliera in loc. Frascale" nell'ambito del progetto degli interventi di sistemazione idraulica dei principali rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del comune di Valchiusa.

Premesso che, i lavori in progetto, ancora da eseguirsi, consistono nel ripristinare la scogliera in sponda dx del T. Chiusella in loc. Frascale, asportata dalla piena dell'alluvione del 2020.

Poichè a seguito delle piogge dei mesi scorsi si è verificato un abbassamento del fondo alveo che comporta la necessità di approfondire le quote di imposta delle fondazioni della scogliera, si è pertanto proceduto alla redazione di una perizia di variante, che per gli aspetti di competenza, consistente in:

- esecuzione di una nuova scogliera, in sostituzione di quella asportata dalla piena dell'alluvione del 2020, realizzata parte in massi di cava cementati e parte a secco con massi reperiti in alveo, per una lunghezza complessiva di circa m 68,0 e immorsamento nella sponda esistente per una lunghezza di circa m 7.0, altezza in elevazione variabile tra m. 5.0 e m 6.0, spessore variabile da m 2.00 in sommità a m 3,15 alla base e fondazione pari m. 2,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dell'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da una relazione tecnica, e da n. 4 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Valchiusa con Deliberazione di G.C. in data 21.09.2023 n. 51, ha approvato la variante di progetto.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- · visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- · visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n° 165/2001;
- visto l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- · attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valchiusa ad eseguire i lavori in variante all'autorizzazione idraulica 114/22, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. i massi, costituenti la parte in elevazione dell'opera di difesa prospiciente l'alveo, dovranno provenire da cava ed essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 kN;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. **è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;**
7. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nei tratti interessati dai lavori che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio